SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.	
Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)	
Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556	
www.srtspa.it – e-mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it	
Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668	
Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato	
N. 03/2018	
CONTRATTO D'APPALTO A CORPO DEI LAVORI DI:	
"POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI	
SOLIDI NON PERICOLOSI IN NOVI LIGURE – SOPRAELEVAZIONE	
A + 7 MT. COMPARTI 6.1 E 6.2– PROGETTO ESECUTIVO 3°	
STRALCIO" CUP: D66D09000010005 - CIG: 7379983A9F	
Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei	
Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.	
- l'Ing. Andrea FIRPO, (omissis), nella sua qualità di Direttore Generale della	
SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.,	
che per brevità verrà chiamata in seguito chiamata "SRT S.p.A.", Codice	
Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale	
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della	
Società che rappresenta e ciò in virtù dell'articolo 18 dello Statuto delibera	
del Consiglio d'Amministrazione 30/05/2016;	
e	
- Il Sig. Vincenzo Massimiliano CUBITO, (omissis), nella sua qualità di	
Legale rappresentante dell'Impresa CUBITO ANTONINO S.R.L. con sede	
legale in Valenza (AL), Via del Commercio, n. 6, Cod. Fisc./Partita IVA:	

02153300062, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di	
Commercio di Alessandria al n. 02153300062, che nel prosieguo dell'Atto	
verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".	
PREMETTONO	
- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del	
D.Lgs. 50/2016, sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori	
di "Potenziamento della discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi	
in Novi Ligure – sopraelevazione a +7 mt comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecu-	
tivo 3° stralcio", come risulta dai verbali della Commissione di gara, approva-	
ti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/05/2018;	
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi	
dell'articolo 76, c. 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;	
- che l'aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appal-	
tante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto, tramite	
l'utilizzo del sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di or-	
dine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con	
esito positivo;	
- che il rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento	
Geom. Ezio Bailo, in data 02/07/2018 hanno sottoscritto il verbale dal quale	
risulta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione	
dei lavori oggetto del presente Atto.	
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
quanto segue:	
ARTICOLO 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto	
SRT S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come	
sopra rappresentato, accetta, l'appalto a corpo relativo ai lavori di:	
"Potenziamento della discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi	
Ligure – sopraelevazione a +7 mt comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 3°	
stralcio",	
ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto	
Il corrispettivo previsto totalmente a corpo e dovuto da SRT S.p.A.	
all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro	
285.100,93 (duecentottantacinquemilacento/93), oltre IVA nella misura di legge.	
L'importo così determinato in seguito al ribasso del 56,11% sull'importo dei	
lavori a base d'asta soggetti al ribasso di Euro 616.466,00	
(seicentosedicimilaquattrocentosessantasei/00), ed a Euro 14.534,00	
(quattordicimilacinquecentotrentaquattro/00), attinenti agli oneri per la sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50	
del 2016 e s.m.i. (Euro 631.000,00 in categoria prevalente OG12 pari a 100%	
dell'ammontare complessivo dell'intervento).	
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che	
farà il direttore dei lavori con il certificato di regolare esecuzione per quanto	
concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente	
saranno apportate all'originale progetto. I pagamenti dei corrispettivi saranno	
effettuati da SRT S.p.A. a favore dell'Appaltatore tramite bonifico bancario	
presso la Banca INTESA SAN PAOLO, Ag. di Valenza (AL), Codice IBAN: IT	
96 H 03069 48680 100000061562. La richiesta di eventuali modifiche alle	
modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto	

dall'Appaltatore al competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà	
considerata valida fino a diversa comunicazione.	
ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Appaltatore	
L'appalto a corpo viene concesso da SRT S.p.A. ed accettato dall'Appaltatore	
sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle	
modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con	
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2017:	
1) Capitolato Speciale d'Appalto;	
2) Elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
3) Elenco dei prezzi unitari;	
4) Computo metrico estimativo	
5) Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di	
sicurezza per la progettazione;	
6) Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;	
7) Cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 13 del	
Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi del capitolo M.4 del piano di	
sicurezza e di coordinamento;	
8) Polizze di garanzia.	
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti di SRT S.p.A., unitamente alla	
deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre	
2017, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti	
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, fatto salvo il	
Capitolato d'Appalto, l'Elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico	
estimativo.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale	

d'Appalto nonché le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 integrato e	
corretto dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i., del Capitolato Generale	
d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori	
Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., del Decreto del Presidente della	
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del Decreto	
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre norme legislative e	
regolamentari vigenti in materia.	
Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto sono fissate le seguenti clausole	
essenziali:	
a. Ai sensi dell'art. 24 il termine per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste	
dal presente contratto è fissato in 255 (duecentocinquantacinque) giorni	
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; sono	
previste le seguenti scadenze differenziate: per la realizzazione funzionale di	
tutti i lavori di cui alla "Fase V" il termine è fissato in 105 (centocinque)	
giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; per la	
realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla "Fase VI" il termine è	
fissato in 150 (centonocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla	
data del verbale di consegna; il termine "realizzazione funzionale di tutti i	
lavori di cui alla Fase V e alla Fase VI' è riferito all'insieme degli interventi	
la cui realizzazione permetta alla Stazione Appaltante di procedere alla presa	
in consegna anticipata nel rispetto dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. Per ogni	
giorno di ritardo, su entrambe le fasi (Fase V e VI), oltre il termine suddetto è	
prevista la penalità dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque	
non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle	
conseguenze legate all'eventuale ritardo.	

b. Le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti	
dall'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
c. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare	
i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità	
contenute nell'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
d. Gli oneri a carico dell'Appaltatore sono quelli contenuti nei documenti	
contrattuali indicati all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in	
particolare quelli previsti dagli artt. 8, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 34, 35, 39 e 40.	
e. La contabilizzazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi verrà	
disposta nei tempi e con le modalità previste dagli articoli 22 e 25 del	
Capitolato Speciale d'Appalto e più precisamente i pagamenti dei lavori di	
cui al presente contratto saranno effettuati al maturare di stati d'avanzamento	
di importo almeno pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00), al netto del ribasso	
d'offerta e delle ritenute contrattuali fino al raggiungimento del 85%	
dell'appalto.	
f. La rata di raggiungimento del 85%, qualunque sia l'ammontare e se richiesto	
dall'appaltatore, verrà liquidata, con le stesse modalità delle rate precedenti,	
fermo restando che il restante 15% (rata di saldo a chiusura del contratto)	
sarà liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da	
parte della stazione appaltante.	
g. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto l'intervento del Direttore	
dei Lavori per la misurazione, una volta ritenga di aver eseguito	
completamente i lavori. Nel caso di mancata od intempestiva comunicazione,	
l'Appaltatore non avrà alcun diritto di contestazioni e compensi sia sugli	
importi contabilizzati che sulla data di allibrazione riportata nel registro di	

contabilità, data da cui decorreranno i 45 gg. per l'emissione del relativo	
certificato di pagamento a cura del responsabile del procedimento.	
h. L'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali avverrà nel rispetto degli	
articoli 39, 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
i. Ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.	
per i lavori del presente contratto, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei	
lavori, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione con le modalità di cui	
agli articoli 25, 26, 27 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
j. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per	
l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con	
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di	
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.	
Sono altresì da considerarsi facenti parte integrante del contratto, anche se non	
materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti di SRT S.p.A.,:	
- contratto di avvalimento;	
- documentazione presentata in sede di verifica dell'anomalia di cui al Prot.	
2.608/18 del 26/04/2018 e Prot. 2.898/18 del 09/05/2018.	
ARTICOLO 5 - Risoluzione e recesso	
Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di	
cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i	
ARTICOLO 6 - Controversie	
Qualora insorgano controversie relative ai lavori si procederà ai sensi degli	
articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.	
 ARTICOLO 7 - Garanzie di esecuzione	
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha	

costituito, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., garanzia fidejussoria n. 380360215 di Euro 42.593,56 (quarantaduemilacinquecentonovantatre/56) emessa da GENERALI ITALIA S.P.A., Agenzia Valenza Gramsci – T2U 00 di Valenza (AL), in data 19/06/2018. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere lino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della		
(quarantaduemilacinquecentonovantatre/56) emessa da GENERALI ITALIA S.P.A., Agenzia Valenza Gramsci – T2U 00 di Valenza (AL), in data 19/06/2018. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	costituito, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,	
S.P.A., Agenzia Valenza Gramsci – T2U 00 di Valenza (AL), in data 19/06/2018. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	garanzia fidejussoria n. 380360215 di Euro 42.593,56	
19/06/2018. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	(quarantaduemilacinquecentonovantatre/56) emessa da GENERALI ITALIA	
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	S.P.A., Agenzia Valenza Gramsci – T2U 00 di Valenza (AL), in data	
dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	19/06/2018.	
codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo	
permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del	
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve	
relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o	
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	relativo certificato.	
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento	
la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in	
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque	
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	la risarcibilità del maggior danno.	
del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione	
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno	
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto	
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme	
presenti in cantiere.	e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,	
	protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della	presenti in cantiere.	
	La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della	

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
corrispondere all'esecutore.	
ARTICOLO 8 - Polizza assicurativa	
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, c.7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., e	
dell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto ha costituito apposita polizza	
assicurativa n. M0405071001 per danni di esecuzione, per responsabilità civile	
terzi e garanzia di manutenzione rilasciata in data 07/08/2007 dalla FONDIARIA	
SAI SPA, Agenzia di Valenza n. 553, e rideterminata con Atto di quietanza n.	
1/59517/762290977 rilasciato in data 09/08/2017, dell'importo di Euro	
3.000.000,00.	
ARTICOLO 9 - Divieto di cessione del contratto	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo	
105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., salvo quanto previsto nell'articolo	
 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.	
ARTICOLO 10 – Subappalto	
L'impresa in sede di offerta non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto.	
ARTICOLO 11	
Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti	
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto	
Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il	
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire,	
 nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
 previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è tenuto ad osservare	
 integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti	

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per zona nel quale si	
eseguano le prestazioni, ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile	
2016, n. 50 e s.m.i.	
ARTICOLO 12 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie	
Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in	
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente	
abili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999.	
ARTICOLO 13 - Idoneità tecnico professionale	
Le Parti danno atto che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale,	
l'Appaltatore ha presentato a SRT S.p.A. quanto previsto dall'Allegato XVII del	
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.	
ARTICOLO 14 - Obblighi in materia di emersione del lavoro sommerso	
SRT S.p.A. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(D.U.R.C.) dell'Appaltatore di cui all'art 80 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016,	
n. 50 e s.m.i.	
ARTICOLO 15 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei	
flussi finanziari	
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.	
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SRT S.p.A. ed alla	
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della	
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ARTICOLO 16 - Domicilio dell'Appaltatore	
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti	

gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Casale	
Monferrato - Strada Valenza, 4/H.	
ARTICOLO 17 - Spese contrattuali	
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al	
pagamento dell'I.V.A., per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in	
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del	
presente contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, fatta	
eccezione per l'IVA che rimane a carico della SRT S.p.A.	
In applicazione a quanto disposto dall'art. 34, co. 35, del D.L. 12/10/2012,	
convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, entro 60 giorni dall'aggiudicazione	
l'affidatario ha l'obbligo di corrispondere all'Ente appaltante le spese relative	
alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sui quotidiani e sulla	
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.	
ARTICOLO 18 - Registrazione	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti	
al pagamento dell'IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in	
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto	
SRT S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE	
679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente	
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.	

Per la Stazione Appaltante	Per la Ditta Appaltatrice	
Il Direttore Generale	Il Procuratore	
Ing. Firpo Andrea	Sig. Cubito Vincenzo Massimiliano	